

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il sussidiamento di opere di migioria alpestre

(del 29 maggio 1951)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con decreti legislativi del 23 giugno 1947, 8 novembre 1948 e 22 maggio 1950 avete accolto le proposte di questo Consiglio di Stato e stanziato i crediti per il sussidiamento delle opere di sistemazione di nove alpi del Cantone, opere che importavano una spesa preventivata in Fr. 1.354.700.—. Queste opere sono in gran parte ultimate, mentre il resto è in via di esecuzione. Sugli alpi finora sistemati si verifica sin d'ora un notevole miglioramento del rendimento avendo le opere eseguite permesso di aumentare il carico e di prolungare il periodo dell'alpeggio.

L'effetto definitivo delle opere di sistemazione si verificherà però in modo completo, solo tra qualche anno: quando cioè le migiorie eseguite soprattutto agli stabili e le adduzioni d'acqua, saranno completate con la bonifica del pascolo ottenuta mediante la concimazione razionale e il decespugliamento, che sono enormemente facilitati dalle nuove opere eseguite.

Col presente messaggio vi sottoponiamo altri sette progetti di sistemazioni alpestri e prealpestri. Tra le opere previste, non figurano solamente lavori su alpi ma, in tre casi, anche opere di sistemazione di stazioni prealpestri, indispensabile integrativo dell'economia della montagna al fine di rendere economicamente possibile l'alpeggiatura sui pascoli più alti. Si tratta delle opere previste sui monti di Pianpremessi, in quel di Torre, di Angone ad Anzonico e di Ludiano. Le opere specificatamente alpestri sono previste sui seguenti alpi:

Chierra, Comune di Osco, proprietà di quella Degagna generale,
Cavallasca del Patriziato di Ghirone (I periodo),
Gardosa del Patriziato di Ludiano,
Albagnò del Patriziato di Montecarasso,
Bietri del Patriziato di Mergoscia.

Vi diamo a vostra migliore informazione, la descrizione delle singole opere.

1. ALPE CHIERRA

L'alpe di Chierra si trova sul versante sinistro della Leventina ai piedi del Pizzo Lucomagno e del Pizzo Pettine. Si estende dalla quota 1800 fino a 2500 metri circa su una superficie di 500 ettari di cui 250 sono produttivi.

L'alpe è proprietà della Degagna generale di Osco la quale possiede altri demani alpestri a Cruina (val Bedretto) ed a Santa Maria (Grigioni - Lucomagno).

La Degagna ha preparato un piano sistematico di rivalorizzazione del suo patrimonio alpestre. In questi ultimi anni ha proceduto alla ricostruzione degli stabili ed alla rimessa in valore dell'alpe di Cruina mediante la costruzione di una strada di accesso, di acquedotti, di bonifiche ed opere varie.

Su quest'alpe, seguendo l'esempio già praticato a Piora con risultati molto soddisfacenti, si caricheranno ormai solo vacche da latte e si indirizzerà la produzione nel senso della fabbricazione di formaggio completamente grasso.

L'alpe di Chierra presenta condizioni di alpeggio diverse da quelle di Cruina: maggiore ripidità, maggiore esposizione a sud, foraggio qualitativamente inferiore e non atto a dare una buona produzione latte.

Per questa ragione, da numerosi anni, l'alpe è caricato unicamente con bestiame giovane (sterili).

Fino al 1947 l'alpe mancava di acqua potabile: questo inconveniente venne eliminato con la costruzione di un acquedotto che fa largamente fronte alle necessità dell'alpeggio.

Il progetto di sistemazione prevede:

1. *Una strada di accesso*, da Predelp al monte di Sompredi, della larghezza di m. 2.20, lunga km. 1,8 e *la sistemazione del sentiero* esistente da Sompredi all'alpe, che in parte viene costruito completamente a nuovo.
La strada è opera di indubbia importanza perchè oltre a facilitare lo sfruttamento dell'alpe permette uno sfruttamento più razionale del monte di Sompredi. Siccome poi su questo monte sono previste varie opere, essa faciliterà i trasporti durante la costruzione e ne renderà così meno onerose le spese relative.
Il complesso delle opere stradali importa un preventivo di Fr. 47.150.—.
2. *La riattazione degli stabili* esistenti sull'unico corte dell'alpe. Gli stabili sono attualmente in completo disordine ed insufficienti alla stabulazione del bestiame ed alla dimora del personale addetto all'alpe.
Il progetto prevede una spesa di Fr. 33.285,80.
3. *La bonifica del pascolo* adiacente ai fabbricati. E' necessaria la costruzione di canali di drenaggio aperti allo scopo di prosciugare la zona migliore dell'alpe. La spesa prevista è di Fr. 2.750.—, restando l'impegno da parte dell'ente esecutore di assumere le opere secondarie di bonifica senza far capo a sussidi erariali.
4. *Le prestazioni di personale tecnico* (progetto, direzione dei lavori, assistenza ecc.) con gli imprevisti generali, comporta una spesa di Fr. 11.814,20.
L'opera è quindi preventivata complessivamente in Fr. 100.000.—.

La competente Autorità federale ha già approvato il progetto di sistemazione in data 2 marzo 1951.

L'esecuzione è prevista in un solo periodo nell'estate del 1951.

2. ALPE CAVALLASCA

L'alpe di Cavallasca, proprietà del Patriziato di Ghirone, si trova in una convalle della Val Luzzone, che porta il medesimo nome.

Ha una superficie complessiva di 290 ettari di cui 145 di pascolo produttivo ed ha una portata di 70 capi normali.

Dato che l'alpe ospita unicamente bestiame appartenente a proprietari di Ghirone e che questo villaggio è interamente dedito all'agricoltura è evidente che Cavallasca assolve un compito di primo piano nell'economia del paese.

Il progetto generale di sistemazione importa una spesa di Fr. 80.000.—.

L'esecuzione avverrà in due periodi: il primo prevede la *bonifica* di circa 10 ettari di pascolo, la *sistemazione dei sentieri* e la *costruzione di un acquedotto*; il secondo periodo prevede la *costruzione degli stabili*.

Siccome l'ubicazione definitiva degli stabili sarà determinata solo una volta che le opere di bonifica saranno compiute, precisamente in base ai risultati di questa, la nostra domanda di credito si limita, per il momento, unicamente alle opere del primo periodo.

Il preventivo di queste opere, da eseguire ancora nel corso dell'estate 1951, si può così riassumere: bonifica del pascolo Fr. 10.000.—; sentieri Fr. 10.000.—; acquedotto Fr. 2.500.—; progetti, assistenza, imprevisti Fr. 4.500.—. Totale Fr. 27.000.—.

L'approvazione federale del progetto venne fatta il 2 marzo 1951. I crediti riguardanti le opere del secondo periodo saranno oggetto di un ulteriore messaggio che vi trasmetteremo nel 1952.

Per queste opere proponiamo, eccezionalmente, un sussidio del 35% invece che del 30% come normalmente praticato. Ciò avuto riguardo alla situazione particolarmente difficile della zona dell'Oltre Sosto. A tale proposito osserviamo che i Comuni di Ghirone e di Campo hanno, con memoriale in data 19 aprile 1949, richiamato l'attenzione del Consiglio di Stato sullo stato di particolare disagio in cui versa la loro regione; questo Consiglio ha promesso di tener conto della situazione difficile dei Comuni, del sussidiamento delle eventuali opere di carattere pubblico che ivi fossero eseguite. Confidiamo che codesto Gran Consiglio vorrà tener debito conto di tali disagiate condizioni ed aderire alla nostra proposta di sussidiamento.

3. ALPE GARDOSA E PREALPI DI LUDIANO

Il progetto in discussione comprende la sistemazione di una vasta zona sita sul versante bleniese che sta sotto il Pizzo Matro, che va dai 1300 ai 1600 metri di altitudine circa. La zona pascoliva ed alpestre è di proprietà del Patriziato di Ludiano. Al fine di ottenere un'opera concepita con criteri razionali, ci siamo visti nella necessità di studiare la sistemazione dell'alpe in unione a quella delle stazioni prealpestri.

La superficie complessiva della zona è di circa 150 ettari. Il pascolo è in parte invaso dal bosco, processo questo favorito dalla limitata altitudine dell'alpe. Il carico è di circa 60 capi normali che risiedono 70 giorni sull'alpe e circa 50 giorni sulle stazioni prealpestri.

Le opere previste sono:

1. La *bonifica del pascolo* su circa 27 ettari con una spesa di Fr. 27.830.—. In particolare la bonifica comprende l'estirpazione di cespugli, la seminazione del pascolo e l'esecuzione di piccoli canali di drenaggio. E' questa la parte più importante dei lavori progettati.
2. *Canali di prosciugamento e sentieri*, spesa Fr. 4.935.—. La zona acquitrinosa sarà prosciugata mediante canali aperti ed i riali saranno opportunamente sistemati. Inoltre saranno costruiti due sentieri attraverso il pascolo della lunghezza di metri 700 e ciò per facilitare maggiormente il pascolo del bestiame e la concimazione.

L'opera presenta un aspetto interessante per il fatto che la zona pianeggiante del pascolo sarà cintata e destinata alla produzione di foraggio da taglio per il bestiame dell'alpeggio. Per la zona prealpestre è prevista la costruzione di un acquedotto che adduca l'acqua a 11 abbeveratoi — tubi a diametro variante dai 38 ai 19 mm. — ml. 2800 di lunghezza.

Si tratta di un'opera di grande importanza per la rivalorizzazione di questa zona.

L'esecuzione avverrà in due periodi. Il primo comprenderà le opere dell'alpe Gardosa per un importo di Fr. 37.000.—; il secondo le stazioni prealpestri con una spesa di Fr. 43.000.—.

Il progetto è stato esaminato sul posto in unione alle competenti Autorità federali, le quali, con ufficio del 9 settembre 1950 hanno accordato la loro approvazione. Anche le Autorità forestali hanno dato la propria adesione all'esecuzione delle opere.

4. ALPE DI ALBAGNO

L'alpe di Albagno, di proprietà del Patriziato di Montecarasso, è situato in cima alla valle di Sementina ai piedi della Cima di Erbeia e del Gaggio, col corte di Erbeia. Si stende tra i 1700 e i 2200 metri di altitudine e misura una superficie di 180 ettari, di cui 70 costituiscono il pascolo produttivo mentre il resto è formato da terreni improduttivi e da bosco. Il carico attuale è di 100

capi normali circa (bovini e capre) ed il periodo di alpeggio dura due mesi e mezzo.

Sull'alpe viene caricato il bestiame dei terrieri di Montecarasso, località dove l'agricoltura è largamente sviluppata: basti, a questo proposito, rilevare che l'effettivo del bestiame conta 410 capi bovini, 400 capre, 90 pecore, 400 suini. Per questo motivo, nonostante la distanza che separa l'alpe dal fondo-valle, il Patriziato ha preso l'iniziativa del miglioramento dell'alpe in quanto esso è un integrativo indispensabile dell'economia agricola del piano.

Da anni il Patriziato ha volto i suoi sforzi nel senso di tendere a sgravare l'alpe dalle numerose servitù che ne rendevano irrazionale lo sfruttamento. Attualmente tutte le servitù sono riscattate e il Patriziato si trova quindi in grado di affrontare il problema della sistemazione dell'alpe il quale, a sistemazione avvenuta, sarà razionalmente sfruttato col sistema di casata a boggia.

I lavori progettati prevedono:

1. *Sentieri*: sistemazione dell'ultimo tratto dell'accesso e costruzione dei collegamenti tra le diverse zone pascolive e al corte di Erbeia; la rete viabile, a lavori ultimati, sarà lunga km. 3,5 circa. La spesa è preventivata in Fr. 15.819.—.
2. *Fabbricati*: costruzione di una stalla a riparti trasversali capace di 40 capi normali, con lazzaretto, cantina del latte, cantina del formaggio, cascina - caseificio con porticato, soggiorno, dormitorio, gabinetto e porcile. La sistemazione esterna prevede la costruzione di un piazzale selciato e cintato, soluzione questa abbastanza felice. Il costo è previsto in Fr. 62.000.—, cifra non esagerata avuto riguardo al costo elevatissimo dei trasporti.
3. *Acquedotto*: l'adduzione di acqua ai fabbricati sarà assicurata da un piccolo acquedotto della lunghezza di 150 metri circa, con tubi del diametro di 32 mm. Il costo di quest'opera è previsto in Fr. 7.279.—.
4. *Opere complete*: nella zona sottostante i fabbricati si intende formare un prato, dotato di un piccolo impianto di fertirrigazione, che permetta di disporre del foraggio necessario per nutrire il bestiame durante i periodi di cattivo tempo, stante che la zona è soggetta a frequenti variazioni atmosferiche.

Queste opere importano una spesa di Fr. 1.340.—; la parte mobile dell'impianto sarà interamente a carico del Patriziato.

Con una spesa di Fr. 13.552.— per progetti, direzione lavori e assistenza, il preventivo delle opere di sistemazione ammonta a Fr. 100.000.— pari a franchi 1.000.— per capo normale caricato sull'alpe.

Il progetto è stato esaminato sul posto in unione alle competenti Autorità federali, che con comunicazione 29 marzo 1951 lo hanno approvato.

5. ALPE BIETRI

Quest'alpe si trova in territorio dei tre Comuni in cima alla valle di Mergoscia ad una quota variante da 1400 a 2000 metri di altitudine.

Il Patriziato di Mergoscia ne è il proprietario: su quest'alpe gravava tutto un complesso di diritti di pascolo a favore della Società alpi e torchi di Brione s/M.: questi diritti vennero permutati con altri analoghi sull'alpe di Cardada così che dal 1950 il Patriziato può liberamente disporre del complesso dell'alpe il quale non è più gravato da alcun onere.

La prevista, e in corso di attuazione, divisione del territorio dei tre Comuni, permetterà di situare l'alpe nel territorio giurisdizionale di Mergoscia stessa. La superficie produttiva è attualmente ridotta a circa 40 ettari oltre 50 ettari di pascolo boscato. Il suo carico è di 30 capi normali per il periodo di 3 mesi circa. Un tempo (v. statistica Merz) questo carico era di 100 capi normali.

Scopo della sistemazione proposta è appunto quello di aumentare il carico dell'alpe in modo che esso possa ospitare circa 60 capi normali, cifra che rappresenta l'effettivo approssimativo del bestiame di Mergoscia.

Il progetto prevede:

1. *Sentieri*: miglioramento del sentiero dei monti all'alpe con raccordo a quello eseguito col raggruppamento dei terreni; sentieri di pascolazione e di collegamento ai corti di Rocca e Redriscio. La lunghezza totale dei sentieri è di km. 5; la spesa Fr. 15.750.—.
2. *Fabbricati*: si prevede la costruzione di una cascina-caseificio che comprenda la cucina, il caseificio, le cantine del latte e del formaggio e due camere per il personale. Lateralmente a questo fabbricato sarà costruita, col sistema antivallanga, una stalla a 3 reparti della capacità di 48 capi. La stalla esistente sarà sistemata quale infermeria per il bestiame ammalato, porcile, fienile e W.C.
A complemento della sistemazione dei fabbricati sarà costruito un piazzale selciato prospiciente i medesimi.
La spesa prevista è di Fr. 76.588.—.
3. *Acquedotto*: quest'opera comprende una camera di presa, un serbatoio della capacità di 3 mc. la condotta di tubi in ferro galvanizzato della lunghezza di m. 265, con diametro di 25 mm. e 2 abbeveratoi. La spesa è prevista in Fr. 5.581.—.
4. *Bonifica del pascolo*: si intende inoltre eseguire una bonifica, mediante il taglio e l'estirpazione della flora arbustiva, su una superficie di 10 ettari nonchè lo spietramento del pascolo nelle adiacenze dei fabbricati e lo sbancamento di un enorme masso che li minaccia direttamente. La spesa è di Fr. 11.300.—.
5. *Prato d'alpe*: una piccola zona sottostante i fabbricati sarà cintata e adibita a prato d'alpe. Spesa Fr. 600.—.
6. Progetto, assistenza, direzione lavori e imprevisti: a questa destinazione si prevedono Fr. 15.181.—.

Riassumendo, il complesso delle opere prevede un totale di spesa di franchi 125.000.— ripartiti su tre periodi di esecuzione.

6. PREALPE DI PIANPREMESTI'

Questo prealpe è situato in territorio di Torre, sul versante sinistro della val Soja a una quota media di m. 1550. Appartiene al Patriziato di Torre - Grumo - Dangio in Torre. Viene caricato nel periodo pre- e post-alpeggio e precisamente dal 10 giugno al 10 luglio e dal 5 settembre al 10 ottobre con un complesso di 60 capi normali. E' coronato di boschi di abete e beneficia di una ricca flora.

Le opere previste sono:

- a) *Sentiero di accesso*: il sentiero collega Dangio con Pianpremesi, si sviluppa su una lunghezza di circa 3 km. ed ha una larghezza di m. 1,50. Attraversa una zona con boschina molto fitta e il tracciato è senz'altro il migliore che si possa ottenere per il prealpe che, attualmente è dotato di un accesso infelice e molto scomodo. La spesa è prevista in Fr. 23.485.—.
- b) *Acquedotto*: esiste un acquedotto costruito nel 1893 che non è più utilizzabile. Per conseguenza, allo scopo di ovviare alla scarsità estrema di acqua che attualmente si verifica sul prealpe, è necessaria la costruzione di un nuovo acquedotto. La condotta avrà una lunghezza di ml. 1430, di cui la parte principale del diametro di 32 mm. La spesa è di Fr. 20.022.—.

- c) *Caseificio*: la condizione posta per il sussidiamento è stata di erettuare la lavorazione del latte in comune fra i terrieri e quindi è stata cura degli iniziatori di prevedere la costruzione di un caseificio razionale, dotato delle attrezzature più moderne.
Il fabbricato si compone di un locale per la lavorazione del latte, delle cantine per il latte e per il formaggio ubicate nella parte interrata e di un porticato a protezione dell'entrata, che serve come deposito per la legna. La spesa è di Fr. 21.747.—.
- d) *Bonifiche*: si prevede di bonificare la zona ove è possibile una concimazione razionale: questa zona avrà una superficie di circa 5 ettari e giace al centro del prealpe. La spesa è di Fr. 4.000.— cioè Fr. 800.— per ettaro.
- e) *Diversi*: si calcola una spesa di Fr. 10.746.— per i progetti, l'assistenza, direzione tecnica e imprevisti.

L'opera costerà complessivamente Fr. 80.000.— e verrà portata a termine in un unico periodo di sussidiamento nello spazio di 2 anni.

7. PREALPI DI ANZONICO

La zona dei prealpi di Anzonico comprende i monti di Angone, Frageira, e Sovaisa. Questi ultimi sono proprietà del Patriziato, che li ha acquistati dai privati in questi ultimi tempi, mentre Angone è tuttora proprietà dei singoli terrieri. Questi monti si trovano all'altitudine media di m. 1600 e servono alla pascolazione e stabulazione di un effettivo di circa 100 capi bovini durante il periodo prima e dopo l'alpeggio estivo.

Il progetto in esame fa parte di un vasto programma di miglioramento della montagna di Anzonico, fatto allestire da quel Patriziato. La parte prealpina presenta le condizioni che permettono di iniziare subito i lavori, mentre invece per quanto riguarda gli alpi veri e propri sono in corso le procedure che tendono a sgravarli dalle servitù di pascolo che li colpiscono e che ostacolano il loro razionale sfruttamento.

Questa seconda parte del programma sarà posta in opera appena saranno definite le questioni di natura giuridica che attualmente si trovano in esame.

Il progetto prevede quindi, come primo periodo, la sistemazione dei prealpi. Esso comprende:

- a) *La costruzione di un caseificio ad Angone* dove viene centralizzata la lavorazione del latte prodotto nei diversi prealpi.
Questa costruzione, oltre al locale per la lavorazione, comprende due cantine per il latte e per il formaggio e un piccolo dormitorio per il casaro. La spesa è di Fr. 19.949.—.
- b) *La costruzione di una strada da Angone a Sovaisa e Campiano* lunga ml. 2300 di cui ml. 1200 (Angone - Sovaisa) con una larghezza di m. 2,00 e ml. 600 (Sovaisa - Campiano) della larghezza di m. 1,50.
Questa strada oltre ad rendere possibile il trasporto del latte ad Angone e facilitare enormemente i trasporti in tutta la zona permetterà un migliore e più intensivo sfruttamento del pascolo. La spesa è prevista in Fr. 20.100.—.
- c) *Acquedotti*: l'adduzione d'acqua alle parti centrali di Frageira e Sovaisa è pure un problema che esige assolutamente di essere risolto. Oltre ad abbeverare il bestiame a Sovaisa l'acquedotto permetterà l'irrigazione della vasta zona prativa sottostante i fabbricati: per questa ragione la tubazione della lunghezza di circa 600 metri, è prevista con un diametro di 51 mm.
Un altro piccolo acquedotto della lunghezza di m. 200 è pure da costruire a Frageira.

La spesa complessiva per i due impianti è di Fr. 14.527,20.

d) Diversi: per spese di progetto, direzione dei lavori, assistenza e imprevisti figurano Fr. 7.422,80.

L'importo complessivo della spesa risulta così di Fr. 63.000.—. L'opera verrà eseguita in un solo periodo.

Tutti i progetti che abbiamo esaminato sono stati allestiti sotto la sorveglianza diretta dell'Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto ed esaminati in luogo con i rappresentanti dell'Ufficio federale delle bonifiche, il quale ha approvato, in via di massima, l'esecuzione delle opere.

Col presente messaggio vi sottoponiamo un progetto di decreto legislativo che contempla il sussidiamento delle opere suddescritte. I sussidi proposti risultano dalla seguente tabella:

<i>Opere</i>	<i>Prevent.</i>	<i>I periodo</i>	<i>II periodo</i>	<i>III periodo</i>
1. Alpe Chierra	100.000.—	100.000.—	—	—
Suss. cant. 30 %	(30.000.—)	(30.000.—)	—	—
2. Alpe Cavallasca	27.000.—	27.000.—	—	—
Suss. cant. 35 %	(9.450.—)	(9.450.—)	—	—
3. Alpe e prealpi di Ludiano	80.000.—	37.000.—	43.000.—	—
Suss. cant. 30 %	(24.000.—)	(11.100.—)	(12.900.—)	—
4. Alpe Albagno	100.000.—	100.000.—	—	—
Suss. cant. 30 %	(30.000.—)	(30.000.—)	—	—
5. Alpe Bietri	125.000.—	14.000.—	88.000.—	23.000.—
Suss. cant. 30 %	(37.500.—)	(4.200.—)	(26.400.—)	(6.900.—)
6. Pian Premesti	80.000.—	80.000.—	—	—
Suss. cant. 30 %	(24.000.—)	(24.000.—)	—	—
7. Prealpi di Anzonico	63.000.—	63.000.—	—	—
Suss. cant. 30 %	(18.900.—)	(18.900.—)	—	—
Totale	575.000.—	421.000.—	131.000.—	23.000.—
Sussidio cantonale	173.850.—	127.650.—	39.300.—	6.900.—

Le opere suddette devono poter essere iniziate al più presto in quanto necessita poter approfittare della stagione estiva per la loro esecuzione. Il primo periodo dovrebbe quindi essere eseguito nei prossimi mesi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito straordinario
per il sussidiamento delle opere del terzo programma dell'azione
di miglioramento alpestre

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Le opere di miglioramento alpestre, ritenute di pubblica utilità, sono messe al beneficio di un sussidio cantonale massimo del 30 % e, in casi assolutamente eccezionali, del 35 %.

Art. 2. — E' stanziato un credito di Fr. 173.850.— per sussidiare le spese effettive, debitamente accertate e nel limite del preventivo, relative al terzo programma dell'azione di miglioramenti alpestri integrali.

Art. 3. — Il sussidio cantonale sarà suddiviso in tre annualità e precisamente:

Fr. 127.650.— nel 1951

Fr. 39.300.— nel 1952

Fr. 6.900.— nel 1953

Fr. 173.850.— complessivamente.

Art. 4. — I lavori sussidiati saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiarie e del catasto).

I relativi capitolato di appalto e i moduli di offerta, così pure come le singole delibere dei lavori, dovranno essere sottoposti, per approvazione e ratifica, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — I beneficiari dei sussidi stanziati sono tenuti ad osservare le seguenti condizioni:

- a) buona manutenzione delle opere e razionale sfruttamento degli alpi secondo le direttive impartite dai Dipartimenti cantonali delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
- b) adozione di un regolamento per ogni alpe, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale;
- c) i fabbricati nuovi o sistemati dovranno essere assicurati contro gli incendi e contro le catastrofi naturali per un importo almeno pari alle spese di costruzione o di sistemazione.
In caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione ad altri usi prima che siano trascorsi venticinque anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere rimborsati integralmente. A garanzia della restituzione dei sussidi nel caso di inadempienza degli obblighi statuiti sub litt. a), b), c) sarà iscritta sui beni immobili dell'alpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino, la quale potrà avere una precedenza non superiore al 50 % del preventivo sussidiato maggiorato del valore di stima dell'intero alpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate; il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali, per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sistemazione generale dell'Alpe di Chierra,
della Degagna generale di Osco

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale dell'alpe di Chierra della Degagna generale di Osco.

Art. 2. — Alla Degagna generale di Osco è accordato un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % della spesa prevista di Fr. 100.000.—, ossia Fr. 30.000.— al massimo.

Art. 3. — Il sussidio verrà versato in una sola volta a lavori ultimati e sarà accreditato nell'esercizio 1951.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti dal progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — La Degagna generale di Osco resta obbligata:

- a) a mantenere in buono stato e in ogni momento le opere costruite o sistemate ed a sfruttare razionalmente l'alpe secondo le direttive che saranno impartite dai Dipartimenti delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
 - b) ad adottare un regolamento dell'alpe che dovrà essere sottoposto per approvazione al Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale;
 - c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per un importo almeno pari alle spese di costruzione o di sistemazione, tutte le opere sussidiate; in caso di incendio o di distruzione gli edifici dovranno essere ricostruiti;
 - d) in caso di vendita con profitto o di destinazione degli edifici ad altro uso prima che siano trascorsi venticinque anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere rimborsati integralmente.
- A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente decreto sarà iscritta, sui beni immobili dell'alpe, una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino la quale potrà avere una

precedenza non superiore all'importo del 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale, in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate; il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'Alpe di Cavallasca,
del Patriziato di Ghirone

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione (I periodo) dell'alpe di Cavallasca del Patriziato di Ghirone.

Art. 2. — Al Patriziato di Ghirone è accordato un sussidio del 35 % sulle spese effettive di sistemazione debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 35 % della spesa prevista in Fr. 27.000.— e cioè Fr. 9.450.— al massimo.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato in una sol volta a lavori ultimati e sarà messo a disposizione coi crediti dell'esercizio 1951.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti dal progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera delle opere, dovranno essere sottoposti, per approvazione, al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Ghirone resta obbligato a mantenere in buono stato in ogni momento le opere costruite e ad adottare un regolamento dell'alpe che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la sistemazione degli alpi e dei prealpi di Ludiano,
del Patriziato di Ludiano

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale dell'alpe di Gardosa e dei prealpi di Ludiano del Patriziato di Ludiano.

Art. 2. — Al Patriziato di Ludiano è concesso un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti di preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % delle spese previste in Fr. 80.000.—, ossia Fr. 24.000.— al massimo.

Art. 3. — Il sussidio verrà versato man mano che le opere saranno terminate e sarà messo a disposizione nella misura seguente:

Fr. 11.100.— coi crediti dell'esercizio 1951,

Fr. 12.900.— coi crediti dell'esercizio 1952.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti nel progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Ludiano resta obbligato alla costante buona manutenzione delle opere costruite. Inoltre dovrà adottare un regolamento dell'alpe da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'alpe di Albagno
del Patriziato di Monte Carasso

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale dell'alpe di Albagno del Patriziato di Monte Carasso.

Art. 2. — Al Patriziato di Monte Carasso è accordato un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % della spesa prevista di Fr. 100.000.—, ossia Fr. 30.000.— al massimo.

Art. 3. — Il sussidio verrà versato a lavori ultimati e sarà messo a disposizione coi crediti dell'esercizio 1951.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti nel progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Monte Carasso resta obbligato:

- a) alla costante buona manutenzione delle opere costruite o sistemate ed allo sfruttamento razionale dell'alpe secondo le direttive che saranno impartite dai Dipartimenti delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
 - b) ad adottare un regolamento dell'alpe che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale;
 - c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per un importo almeno uguale a quello delle spese di costruzione e di sistemazione, tutti gli edifici sussidiati; in caso di incendio o di distruzione questi dovranno essere ricostruiti;
 - d) in caso di vendita con profitto o di destinazione degli edifici ad altro uso prima che siano trascorsi venticinque anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.
- A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. a), b), c) e d) del presente decreto sarà iscritta, sui beni immobili dell'alpe, una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino dell'importo dei sussidi federali e cantonali versati. L'ipoteca potrà avere una precedenza equivalente al 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dell'alpe Bietri
del Patriziato di Mergoscia

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale dell'alpe di Bietri del Patriziato di Mergoscia.

Art. 2. — Al Patriziato di Mergoscia è accordato un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % della spesa prevista di Fr. 125.000.—, ossia Fr. 37.500.— al massimo.

Art. 3. — Il sussidio verrà versato man mano che le opere saranno terminate e sarà messo a disposizione nella misura seguente:

Fr. 4.200.— coi crediti dell'esercizio 1951
Fr. 26.400.— coi crediti dell'esercizio 1952
Fr. 6.900.— coi crediti dell'esercizio 1953.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti nel progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Mergoscia resta obbligato:

- a) alla costante buona manutenzione delle opere costruite o sistemate ed allo sfruttamento razionale dell'alpe secondo le direttive che saranno impartite dai Dipartimenti delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento dell'alpe che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento del saldo del sussidio cantonale;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per un importo almeno uguale a quello delle spese di costruzione e di sistemazione, tutti gli edifici sussidiati; in caso di incendio o di distruzione questi dovranno essere ricostruiti;
- d) in caso di vendita con profitto o di destinazione degli edifici ad altro uso prima che siano trascorsi 25 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. a), b), c), d) del presente decreto sarà iscritta, sui beni immobili dell'alpe, una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino dell'importo dei sussidi federali e cantonali versati.

L'ipoteca potrà avere una precedenza equivalente al 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima dell'alpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli accenti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione del prealpe di Pianpremestì
del Patriziato di Torre-Grumo-Dangio, in Torre

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale del prealpe di Pianpremestì del Patriziato di Torre-Grumo-Dangio in Torre.

Art. 2. — Al Patriziato di Torre-Grumo-Dangio, in Torre è accordato un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % della spesa prevista di Fr. 80.000.—, ossia al massimo Fr. 24.000.—.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato a lavori ultimati e sarà messo a disposizione coi crediti dell'esercizio del 1951.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti nel progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Torre-Grumo-Dangio, in Torre, resta obbligato:

- a) alla costante buona manutenzione delle opere costruite o sistemate ed allo sfruttamento razionale del prealpe secondo le direttive che saranno impartite dai Dipartimenti delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento a saldo del sussidio cantonale;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per un importo almeno uguale a quello delle spese di costruzione l'edificio sussidiato; in caso d'incendio o di distruzione questo dovrà essere ricostruito;
- d) in caso di vendita con profitto o destinazione dell'edificio ad altro uso prima che siano trascorsi 25 anni dal versamento dei sussidi cantonali e federali, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. a) b) c) d) del presente decreto sarà iscritta sui beni immobili del prealpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino dell'importo dei sussidi federali e cantonali versati.

L'ipoteca potrà avere una precedenza equivalente al 50 % del preventivo sussidiato aumentato del valore di stima del prealpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli accenti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio cantonale e federale verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

Disegno di
DECRETO LEGISLATIVO
concernente la sistemazione dei prealpi del Patriziato di Anzonico

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 maggio 1951 n. 305 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — E' approvato il progetto di sistemazione generale dei prealpi di Anzonico, del Patriziato di Anzonico.

Art. 2. — Al Patriziato di Anzonico è accordato un sussidio del 30 % sulle spese effettive di sistemazione, debitamente accertate e nei limiti del preventivo, ritenuto in ogni caso che il sussidio non superi il 30 % della spesa prevista di Fr. 63.000.—, ossia al massimo Fr. 18.900.—.

Art. 3. — Il sussidio sarà versato a lavori ultimati e sarà messo a disposizione con i crediti dell'esercizio del 1951.

Art. 4. — I lavori di sistemazione previsti nel progetto saranno eseguiti sotto la direzione e la sorveglianza del Dipartimento delle pubbliche costruzioni (Ufficio cantonale delle bonifiche fondiari e del catasto).

Il capitolato di appalto ed i moduli di offerta, così come la delibera dei lavori, dovranno essere sottoposti per approvazione e ratifica al Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Art. 5. — Il Patriziato di Anzonico resta obbligato:

- a) alla costante buona manutenzione delle opere costruite o sistemate ed allo sfruttamento razionale dei prealpi secondo le direttive che saranno impartite dai Dipartimenti delle pubbliche costruzioni e dell'agricoltura;
- b) ad adottare un regolamento che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato prima del versamento a saldo dei sussidi cantonali;
- c) ad assicurare contro gli incendi e le catastrofi naturali, per un importo almeno uguale a quello delle spese di costruzione dell'edificio sussidiato; in caso d'incendio o di distruzione questo dovrà essere ricostruito;
- d) in caso di vendita con profitto o destinazione dell'edificio ad altro uso prima che siano trascorsi 25 anni dal versamento dei sussidi, questi dovranno essere integralmente rimborsati.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. a) b) c) d) del presente decreto sarà iscritta sui beni immobili del prealpe una ipoteca legale a favore dello Stato del Cantone Ticino dell'importo dei sussidi cantonali e federali versati.

L'ipoteca potrà avere una precedenza equivalente al 50 % del preventivo sussidiato, aumentato del valore di stima del prealpe.

Art. 6. — Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere concessi degli acconti sul sussidio cantonale in base alle liquidazioni provvisorie debitamente controllate ed approvate. Il saldo del sussidio cantonale e federale verrà versato a lavori ultimati e collaudati sulla base delle liquidazioni debitamente quitanzate ed approvate.

Art. 7. — Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Foglio ufficiale e avrà effetto solo dopo lo stanziamento del sussidio da parte delle Autorità federali per l'importo di preventivo che dalle medesime sarà ammesso.

